

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 22 giugno 1954.

*Il Presidente della Giunta Regionale*  
ODORIZZI

Visto:

*Il Commissario del Governo nella Regione*  
BISIA

REGIONALGESETZ vom 22. Juni 1954, Nr. 12.

**Errichtung der Gemeinde Pellizzano.**

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

verkündet

folgendes Gesetz:

Art. 1

Die Fraktionen Castello, Pellizzano und Termenago, vormalig autonome Gemeinde, mit kgl. Dekret von 27.7.1928, Nr. 1929, aufgelöst und an die Gemeinde Ossana angegliedert, werden neuerdings von dieser Gemeinde losgetrennt und miteinander in eine neue Gemeinde mit Hauptsitz und Benennung Pellizzano errichtet.

Art. 2

Die Gemeinde Ossana wird mit der vor Inkrafttreten des kgl. Dekretes vom 27.7.1928 Nr. 1929, bestehenden Gebietsabgrenzung und dem Hauptort Ossana wiedererrichtet.

Art. 3

Der Präsident des Regionalausschusses wird, nach Anhörung des Landesausschusses Trient, die Regelung der vermögensrechtlichen und finanziellen Beziehungen zwischen den interessierten Gemeinden vornehmen.

Vorliegendes Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

Jedem, dem es zusteht, wird zur Pflicht gemacht, es als Regionalgesetz einzuhalten und für dessen Einhaltung Sorge zu tragen.

Trient, am 22. Juni 1954.

*Der Präsident des Regionalausschusses*  
ODORIZZI

Gesehen:

*Der Regierungskommissär in der Region*  
BISIA

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1954, n. 13.

**Modifica della denominazione del Comune di Prato Venosta in quella di Prato allo Stelvio.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

La denominazione del Comune di Prato Venosta è modificata in quella di Prato allo Stelvio già preesistente all'entrata in vigore delle legge regionale 27 aprile 1953, n. 5.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 22 giugno 1954.

*Il Presidente della Giunta Regionale*  
ODORIZZI

Visto:

*Il Commissario del Governo nella Regione*  
BISIA

REIONALGESETZ vom 22. Juni 1954, Nr. 13.

**Abänderung der Benennung der Gemeinde Prad-Vinschgau in Prad-Stilfs.**

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

verkündet

folgendes Gesetz:

Fassung in einen einzigen Artikel

Die Benennung der Gemeinde Prad-Vinschgau wird in die Benennung Prad-Stilfs abgeändert, wie sie bereits vor Inkrafttreten des Regionalgesetzes vom 27. April 1953, Nr. 5, bestanden hat.

Vorliegendes Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

Jedem, dem es zusteht, wird zur Pflicht gemacht, es als Regionalgesetz einzuhalten und für dessen Einhaltung Sorge zu tragen.

Trient, am 22. Juni 1954.

*Der Präsident des Regionalausschusses*

ODORIZZI

Gesehen:

*Der Regierungskommissär in der Region*

BISIA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1954, n. 14.

**Agevolazioni creditizie a favore delle piccole imprese commerciali, delle cooperative di consumo e dei pubblici esercizi.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Viene istituito un fondo speciale a favore delle piccole imprese commerciali, delle società cooperative di consumo e dei pubblici esercizi. Tale fondo è destinato ad assicurare, con le modalità e

la misura di cui appresso, un concorso annuo costante sull'importo originario e per tutta la loro durata, dei prestiti che le imprese interessate contrarranno con Istituti di Credito convenzionati per il miglioramento delle attrezzature fisse e mobili dell'azienda, escludendo qualsiasi concorso per l'acquisto di merci destinate alla rivendita.

Sono inoltre escluse dalle agevolazioni le spese di primo impianto.

Art. 2

Possono godere delle agevolazioni di cui alla presente legge le piccole imprese commerciali e cooperative di consumo in possesso di una licenza per il commercio stabile al dettaglio di cui al R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174 ed i pubblici esercizi in possesso della licenza permanente o stagionale di cui alle leggi di P. S. per la vendita di analcolici, alcoolici, e superalcoolici; i benefici si estendono pure ai titolari di alberghi e pensioni, per il miglioramento delle attrezzature della parte della azienda adibita a ristorante, caffè, bar, purchè non abbiano in nessun caso già usufruito di agevolazioni o contributi previsti per il miglioramento delle attrezzature alberghiere, in applicazione della legge regionale 2 maggio 1952, n. 20.

Art. 3

Agli effetti della presente legge si considera piccola impresa commerciale quella che si avvale dell'opera diretta del titolare e dei rispettivi familiari o al massimo di un corpo di prestatori non superiore a cinque unità compresi i familiari; detta limitazione si applica pure nei confronti delle cooperative di consumo e dei pubblici esercizi.

Inoltre i beneficiari devono aver esercitato, all'atto della presentazione della domanda, una normale ed ininterrotta attività almeno per tre anni, come dovrà risultare dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e da apposita dichiarazione da rilasciarsi dal Comune sede della impresa.

Nel computo dei tre anni di attività non si tiene conto di eventuali intervenuti cambiamenti del titolare dell'impresa e, per i pubblici esercizi in possesso della licenza stagionale di P. S., di eventuali interruzioni dell'attività derivanti dalla limitazione della licenza stessa.

Art. 4

Il limite massimo del prestito che può fruire del concorso da parte della Regione è stabilito nell'importo di Lire tre milioni.